

LA SOSTENIBILE  
CERTEZZA NEL DUBBIO  
A PROPOSITO DI UN LIBRO  
DI ANTONIO INCAMPO  
E ADOLFO SCALFATI  
SU 'GIUDIZIO PENALE  
E RAGIONEVOLE DUBBIO'

PIERO **MARRA**



La sostenibile certezza nel dubbio  
A proposito di un libro di Antonio Incampo e Adolfo Scalfati  
su *Giudizio penale e ragionevole dubbio*

The Sustainable Certainty in the Doubt  
About a Book by Antonio Incampo and Adolfo Scalfati  
on *Giudizio penale e ragionevole dubbio*

PIERO MARRA

Dottorando di ricerca in “Diritto romano, teoria degli ordinamenti e diritto privato del mercato”,  
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive, Università “La Sapienza” di Roma.  
E-mail: [piero.marra@uniroma1.it](mailto:piero.marra@uniroma1.it)

#### ABSTRACT

Il presente contributo, nell’offrire una lettura del volume curato da Antonio Incampo e Adolfo Scalfati, *Giudizio penale e ragionevole dubbio*, affronta il tema del tipo di rapporto che vi può essere tra la “certezza del diritto” e l’inevitabilità, pur se “ragionevole”, del dubbio nel processo penale. La soluzione al problema dipende dal significato di certezza che può anche essere osservata in chiave dialogica, costruita cioè nello svolgersi dialettico del processo e nella sua dimensione esistenziale ed empatica.

The paper offers a reading of the volume, edited by Antonio Incampo and Adolfo Scalfati, *Giudizio penale e ragionevole dubbio*, about the question of what kind of relationship can there be between “legal certainty” and the inevitability, even though “reasonable”, of doubt in the criminal trial. The answer to the topic depends on the meaning of certainty which can also be observed in a dialogical way, that is built in the dialectical becoming of legal process and in its existential and empathic dimension.

#### KEYWORDS

oltre ogni ragionevole dubbio, (dia)logica del dubbio, *quaestio facti*, *eikos*, certezza morale

beyond any reasonable doubt, (dia)logic of doubt, *quaestio facti*, *eikos*, moral certainty

# La sostenibile certezza nel dubbio

## A proposito di un libro di Antonio Incampo e Adolfo Scalfati su *Giudizio penale e ragionevole dubbio*

PIERO MARRA

L'esperienza del dubbio nel processo penale sembra logorare *ab intra* il valore della "certezza del diritto" simbolicamente rappresentato nella monodia della decisione giudiziale<sup>1</sup>. A questa notazione non sfugge nemmeno il giudizio che superi la totalità dei dubbi ragionevoli, *beyond any reasonable doubt*<sup>2</sup>. Resta, dunque, il problema centralissimo di spiegare in che termini sia ancora sostenibile la "certezza del diritto" dinanzi alla inevitabilità, pur se "ragionevole", del dubbio. Una questione che non è solo morale o politica, stando alle parole di Hans Kelsen, ma anche giuridica, perché coinvolge il tema della validità della decisione<sup>3</sup>. È la domanda da cui parte il volume curato da Antonio Incampo e Adolfo Scalfati in un'opera unica per l'ampiezza interdisciplinare dei contributi su un principio cardine del processo penale.

Il carattere eminentemente esistenziale del processo postula innanzitutto che il giudice sia un soggetto volente, quasi incline all'errore in ragione della sua ontologica "finitudine"<sup>4</sup>. Il che esclude da subito quella rigida "meccanica dell'obbedienza" secondo cui legalità e passività del giudice sono condizioni tra loro inseparabili per evitare la fallibilità del giudizio e, quindi, l'insorgere del dubbio. Tale considerazione si fa ancor più pregnante se si osserva il giudizio dal punto di vista dell'accertamento del fatto, poiché:

\* INCAMPO A., SCALFATI A. (eds.), *Giudizio penale e ragionevole dubbio* (collana *Unità del sapere giuridico. Quaderni di scienze penalistiche e filosofico-giuridiche*, diretta da Antonio Incampo, Vito Mormando, Adolfo Scalfati), Bari, Cacucci, 2017.

<sup>1</sup> Un interessante spunto di riflessione in tema di "certezza del diritto" è dato dall'analisi di Antonio Punzi sulla delusione del giovane Carl Schmitt all'esito del suo studio sulla filosofia del giudizio condotta in *Gesetz und Urteil*. Scrive Punzi: «Calandosi nel cuore dell'esperienza giuridica, però [...] Schmitt sembra non trovare ciò che in realtà andava cercando: l'univocità di una decisione che, con potenza quasi divina, potesse ricondurre ad ordine la dinamica e conflittuale realtà sociale. E ciò, potrebbe dirsi, per la natura della cosa: nella giurisprudenza, infatti, le decisioni sono intrecciate ad interpretazioni e motivazioni, sono governate dalla logica del probabile, dunque prive di irrefutabile certezza, si traducono in pronunce spesso soggette a revisione che, anche quando assurgono a "cosa giudicata", continuano ad essere oggetto di rivisitazione critica da parte di dottrina e giurisprudenza successive. Il vero è che le decisioni nella giurisprudenza rimangono sempre legate al luogo da cui nascono – la dimensione plurale del contraddittorio e l'ordine che può scaturire dalla soluzione del conflitto, se esiste, può essere solo plurivoco». Si veda PUNZI 2018, 27-36. Cfr. anche PRETEROSSO 1996.

<sup>2</sup> Nell'introdurre il suo saggio, riferendosi al criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, Stefano Fuselli parla più correttamente di «canone processuale dalla duplice valenza». Cfr. FUSELLI 2017, 49.

<sup>3</sup> Al riguardo KELSEN 1934, 117 ss. afferma che: «la norma che deve essere eseguita costituisce soltanto uno schema entro il quale si trovano molteplici possibilità di esecuzione e ogni atto che si mantiene entro questo schema e lo riempie in un senso possibile qualsiasi, è conforme alla norma [...] il problema per cui ci si chiede quale, fra le possibilità date in uno schema, sia quella giusta, non è un problema rivolto alla conoscenza del diritto positivo, non è un problema teoretico del diritto, ma un problema politico-giuridico». In direzione opposta, Carl Schmitt ritiene che il problema della previsione e del controllo della decisione sia centrale per la giurisprudenza e debba, pertanto, essere risolto.

<sup>4</sup> Tale aspetto emerge nitidamente nel saggio di MONTANARI 2017, 87, il quale afferma che della *finitudine* della "soggettività" «era ben consapevole anche Cartesio, ma dalla quale Kant trae tutte le conseguenze, in quanto limite e potenza del pensiero umano, senza alcun appello al Trascendente. *Potenza*, proprio in quanto prodotto di un *limite* che non è solo ontico-materiale, ma ontologico-esistenziale. Tale *limite*, infatti, contiene in sé la capacità di pensare *oltre* il dato empirico-fenomenico. Capacità *logica* (ogni "limite" implica *logicamente* un *oltre*, appunto), che a sua volta contiene la provvisorietà del risultato cognitivo, poiché ogni dato conosciuto, rientrando nell'esperienza, è solamente *una possibilità* del pensiero *strutturalmente finito*, retta dalla logica interna della pensabilità».

«nel valutare il fatto, il giudice incontra la parte. Entra a contatto con la realtà sociale in tutte quelle sue articolate ramificazioni che nessun sovrano o legislatore potranno mai definire e circoscrivere»<sup>5</sup>.

Con il richiamo morale al libero apprezzamento delle prove (e all'*intime conviction* del giudice), il soggetto, nel superare la dicotomia innocenza-colpevolezza<sup>6</sup>, primeggia ineludibilmente sul fatto. Ed è proprio il primato “normativo” del soggetto sulla “conoscenza” del fatto (ciò che Bacone indicherebbe come *idola specus*) a determinare l'errore nei processi valutativi. Eppure, il momento cognitivo permane, pur nella sua insufficienza.

Stando alle analisi di Cassirer, infatti, anche la conoscenza scientifica è relativa (aspetto, questo, ben messo in evidenza dalla teoria generale delle relatività in Einstein)<sup>7</sup>: contano più che altro le “rappresentazioni simboliche” dello sguardo<sup>8</sup>. In altre parole, pur a voler considerare il giudice uno scienziato, il dubbio rimane. E rimane anche se la conoscenza scientifica è concepita come assoluta. La molteplicità del reale sfugge di continuo alla previsione *ex ante* di una “generalizzazione empirica” espressa in massime di esperienza o in leggi scientifiche. Queste, in effetti, non sono in grado di schematizzare tutte le circostanze o condizioni singolari, comprese le anomalie delle serie causali in un fatto passato *qua* passato<sup>9</sup>. D'altronde, a mancare è proprio la *simultaneità* tra l'accadimento del fatto e la sua conoscenza. Sicché, il fatto non può mai essere accertato *in sé* e *per sé*. A meno che non si stia parlando di un tale Agente o Ente che resti al di fuori della portata della scienza. *Hoc dicimus Deum*.

In questo senso, i risultati della statistica (comprensiva dell'apporto neuroscientifico) risultano insoddisfacenti nella misura in cui si riducono alla fallacia del formalismo interpretativo, secondo cui l'idea astratta è in grado di catturare e/o misurare *simul et idem* la fatticità del reale. Non a caso, la verifica scientifica di un “antecedente” nei sistemi complessi porta in genere a stabilire una condizione soltanto *sufficiente* e non anche *necessaria*.

«Essa può accertare in astratto, e unicamente in astratto, che P sia causa di Q. Appena, però, si passa dall'ipotesi astratta al caso concreto, le cose si complicano. Si dice che P è causa di Q, ma non si sa se proprio “lì” e “in quel preciso istante” sia stato P, oppure altro da P, a causare Q»<sup>10</sup>.

Il sapere scientifico, così, mostra tutta la sua insufficienza di fronte ai casi unici ed irripetibili della vita<sup>11</sup>.

<sup>5</sup> AMATO 2017, 15. In realtà, la locuzione “fatto” non tiene in debita considerazione la questione della valutatività o meno degli elementi materiali del reato e, in generale, il problema della riferibilità della logica *Bard* alla fattispecie soggettiva del reato, con chiari rimandi all'applicabilità della legge di Hume. In tal senso, è preferibile parlare di fattispecie, più che di fatto-reato, in quanto la categoria della “fattispecie” è in grado di comprendere tutti gli elementi utili per l'applicazione della norma penale: l'elemento oggettivo e soggettivo, i presupposti e gli elementi costitutivi del reato, la condotta ed il nesso di causalità, l'evento, le condizioni di punibilità, le cause di giustificazione e così via. Ovviamente, se nel saggio viene utilizzata la locuzione “fatto” è solo per semplificare il problema terminologico. A cogliere il legame tra la regola *Bard* ed il diritto penale sostanziale vi è il saggio di AMBROSETTI 2017, 145-157. Sull'utilizzo del termine “fattispecie” rinvio a INCAMPO 2016, 118, nonché a RUGGIERO 1965, 136.

<sup>6</sup> Anche secondo SOZIO 2017, 111: «Dubbio e decisione sono concetti in qualche modo correlati: nel processo, [...] a fronte della *doppiezza* ontologica del *dubbio* v'è l'atto della decisione, il taglio di uno dei due corni del *doppio*. Nel processo penale, [...] il dubbio è il luogo in cui si gioca l'ambi-valenza di chi si giudica: giudizio di innocenza e giudizio di colpevolezza non sono ancora scissi, sono ancora intrecciati, per così dire, attorno al fatto da ricostruire e alla *mens rea* da verificare».

<sup>7</sup> In direzione opposta, nel tentativo di stabilire l'oggettivo significato dello spazio e del tempo, lancia una sfida *epistemica* alla fisica contemporanea il volume di PASQUALUCCI 2015. Sul punto, rimando alla nota critica di SAVA-RESE 2018, 177-186.

<sup>8</sup> L'argomento è affrontato nel saggio di MONTANARI 2017, 88-89.

<sup>9</sup> Cfr. COSTANZO 2017, 41-44.

<sup>10</sup> Cfr. INCAMPO 2017, 66.

<sup>11</sup> Precisa Incampo che la difficoltà di giungere ad una conclusione certa induce i giudici da un lato ad affermare che non è sufficiente una prova fondata su un criterio di sola probabilità, dall'altro a trasformare i reati di danno in

Alla fine, per superare lo scarto tra conoscenza e realtà, vi è comunque la decisione: inevitabile in virtù di un obbligo [*Sollen*], o di una necessità [*Müssen*]. Eppure, non si tratta dell'unica decisione possibile. Di qui la sua imprevedibilità. Allo stesso tempo, però, l'imprevedibilità rafforza il principio di autorità del giudice e l'esigenza, radicata nel senso comune, di stabilità del risultato<sup>12</sup>. È dunque tale scarto che esige l'intervento di una valutazione soggettiva, purché venga consacrata nella decisione del caso concreto. Non senza limiti. Limiti imposti da una (*dia*)logica del dubbio.

Come fare ad uscirne? Riecheggiano più che mai le parole di Hegel che, sostenendo l'inconoscibilità dell'Assoluto, giungono comunque alla conclusione per cui l'Assoluto non può starsene lontano dalla verità<sup>13</sup>. Per il processo, le cose non cambiano.

In un certo qual modo, è proprio la carica emotiva del canone *Bard* [*beyond any reasonable doubt*] a rafforzare l'idea di una scienza *a priori* di validità della sentenza. In tal senso, la certezza del diritto valorizza l'obbligo di motivazione che assurge a fondamento di una moralità intrinseca [*inner morality*] della decisione, per citare una tesi fondamentale del filosofo americano Lon L. Fuller in *The Morality of Law*<sup>14</sup>. Secondo Fuller, infatti, il giudice deve sì rimanere imparziale (ovvero "non parziale") di fronte alla conoscenza del fatto, ma non può restare senza un impegno intimo ed una presa di posizione di fronte a questioni inerenti alla morale processuale del diritto. Una di queste sta nell'esigenza di rendere intelligibile il contenuto della sentenza. Nessun giudizio può privarsi di un supporto motivazionale<sup>15</sup>. È come dire: al di là della certezza, la verità universale dell'obbligo di una sentenza motivata.

La questione, allora, è sapere se sia pensabile la "certezza del diritto" davanti al dubbio ragionevole nel processo. La risposta dipende dal significato di "certezza". La certezza, infatti, si può dire in molti modi.

Se il concetto di "certezza del diritto" viene storicizzato nell'idea di prevedibilità della decisione giudiziaria (come accade con il consolidarsi del precedente), allora il processo (e quello penale su tutti) non potrà mai dirsi davvero "certo" davanti alla singolarità del fatto. In questo campo, peraltro, tale certezza non sarebbe nemmeno dicibile, giacché il giudice deve essere libero di pensare fino in fondo la complessità degli eventi singoli, senza modelli precostituiti (che pure indurrebbero in errore); libero dal potere, che non può dettargli il contenuto della sentenza, imponendo il modo in cui osservare e comprendere nel presente una realtà passata. In effetti, in quest'ottica, il precedente non sarebbe altro che pre-giudizio. Ma anche a voler intendere la certezza in senso materiale, le cose non cambiano. Le ragioni sono le stesse e cioè quelle dell'impossibilità ontologica di accertare il fatto nella sua simultaneità.

Il discorso cambia se la certezza del diritto è *guardata* in chiave dialogica e fronetica, costruita cioè nel divenire del processo ed attorno alla sua dimensione esistenziale ed empatica<sup>16</sup>. Una di-

reati di pericolo. Lo fanno tutte le volte che accertano il nesso di causa non come ciò che *ha* effettivamente determinato un certo evento, bensì come ciò che *potrebbe* astrattamente avere proprio quegli esiti. Con l'effetto paradossale ed in sé contraddittorio di ragionare sempre in astratto, ma con la logica della probabilità. Cfr. INCAMPO 2017, 69-72.

<sup>12</sup> Sul punto, si veda INCAMPO 2016, 53. In tal senso, COSTANZO 2017, 35 afferma che: «l'errore [...] viene causato anche dal fatto che gli artigiani del pensiero che lo producono non possono rinviare a lungo le loro scelte, perché le loro attività devono produrre risultati».

<sup>13</sup> HEGEL 1807, 65: «Un tale timore [...] presuppone che l'Assoluto se ne stia da una parte e il conoscere dall'altra, per sé e separato dall'Assoluto, pur essendo qualcosa di reale; ovverosia presuppone che il conoscere, il quale fuori dell'Assoluto è indubbiamente anche fuori dalla verità, sia poi tuttavia veridico: assunzione per cui ciò che si chiama paura dell'errore si fa, invece, piuttosto conoscere come paura della verità». Lo spunto per tale riflessione è tratto da INCAMPO 2016, 45-46.

<sup>14</sup> Non ci si soffermerà sui limiti e sulle ambiguità della sua speculazione. Sul punto, rimando in particolare alle analisi condotte da DAL BROLLO 1986.

<sup>15</sup> SCHMITT 1912, 90.

<sup>16</sup> Sul carattere dialogico del processo, sono lungimiranti le parole di Antonio Punzi secondo cui: «il giudizio giuridico, inteso nella sua struttura specifica, è opera per definizione plurale, che si lascia, certo, ridurre ad *unum* nella decisione, ma all'esito di un procedimento discorsivo in cui vengono narrati fatti, interpretate regole, illustrati ar-

menzione, questa, che da un lato sperimenta tutta la finitudine dei processi conoscitivi, dall'altro è in grado di accogliere un'idea processuale di verità come "rappresentazione plausibile" di «una delle possibilità che si nascondono dietro la realtà», per citare il monito di Friedrich Dürrenmatt nel linguaggio simbolico di *Giustizia*<sup>17</sup>. Tale rappresentazione, peraltro, riesce ad orientare la decisione anche su base empatica, come accade nell'approccio cognitivo dello *Story Model*<sup>18</sup>.

Non per questo, tuttavia, la certezza dialettica è meno oggettiva della prima. La spiegazione si può rinvenire nella nozione aristotelica di *eikos* (traducibile con "verosimile"). Nell'*eikos*, infatti, è presente l'idea di regolarità, pur se si muove sul terreno dell'opinione e dell'opinabile (*endoxa*). Il verosimile, cioè, costituisce un metodo di organizzazione e di unificazione dei dati empirici capace di rendere intelligibile e coesa un'esperienza intrinsecamente incerta in quanto passata. In questo senso, l'*eikos* si comporta come l'universale vero.

«Pur essendo, quindi, un *per lo più*, tuttavia la regolarità espressa dall'*eikos* appare dotata di una legalità tale da costituire, nell'ambito di ciò che ammette sempre un'alternativa, l'analogo dell'universale. Esso non è l'universale, tuttavia gli assomiglia, dal momento che intrattiene con il molteplice *lo stesso tipo di rapporto* che l'universale intrattiene con il particolare»<sup>19</sup>.

Il processo, dunque, non rinuncia affatto alla certezza "morale" – in quanto dialogica ed esistenziale – del diritto. È questa un'interessantissima chiave di lettura che mi sembra emerga analizzando il volume a cura di Antonio Incampo e Adolfo Scalfati. Infatti, per dirla ancora con Fuller, il carattere morale del diritto sta ad indicare più che altro un criterio di riferimento della complessa responsabilità (interiore) di coloro che hanno i compiti di fare, installare, disegnare, applicare un sistema giuridico, che possa poi mantenersi in piedi e funzionare con la cooperazione di tutti. Potremmo definirla la "morale del dovere" [*morality of duty*]. Non a caso, lo si è detto parlando dell'*eikos*, il contesto di scoperta nell'accertamento del fatto è essenzialmente cooperativo e dialogico essendo costruito su di una base comune. In questo senso si può ancora parlare di certezza.

Così, se è vero che nel processo non dimori affatto l'assoluto di una certezza universale, è altrettanto vero che proprio per questo, l'uomo non può che sentirsi irriducibile ad una volontà senza limiti. Limiti che costituiscono la misura della ragione che è ancora in grado di amministrare la giustizia mediante «l'applicazione di una tecnica ragionata all'esperienza sviluppata dalla ragione e alla ragione collaudata dall'esperienza»<sup>20</sup>.

Anzi. È proprio il dubbio ragionevole ad affermare prepotentemente la stabile certezza del diritto. D'altronde, per ricordare il detto di un antico filosofo cinese, Mencio: «quando un calzolaio si mette a fare un paio di scarpe senza conoscere la misura del piede, egli certo non finisce col fare un canestro di vimini»<sup>21</sup>.

A ben vedere, allora, dinanzi alla relatività della conoscenza (e, forse, anche delle stesse qualità primarie dell'oggetto), il dubbio *dialogico* non è affatto fattore di inquinamento, ma assolve

gomenti, prodotti documenti, escussi testimoni, svolte perizie. Il giudizio giuridico non si identifica con la decisione, ma si articola in un procedimento discorsivo che giunge a decisione grazie all'attività di molte parti e nel rispetto di regole [...] Il diritto è discorso prima che decisione e questa, senza quello, somiglia più ad un pugno picchiato sul tavolo che ad un esercizio intersoggettivo della ragion pratica [...] il *logos* del diritto è *dia-logos*, che si traduce, sì, in una decisione, ma intesa come giudizio che attribuisce "a ciascuno il suo" grazie ad un'impresa collettiva e cooperativa che richiede l'uso del *ragionamento pratico*. E ciò non può condurre ad una decisione priva di increspature, per l'appunto, al di là di ogni ragionevole dubbio. La decisione, quindi, è prima di tutto discorso ed argomentazione prima ancora che ordine volto a disciplinare il caso singolo». Cfr. PUNZI 2018, 33.

<sup>17</sup> PANNARALE 2017, 97-110.

<sup>18</sup> Cfr. sul punto SOZIO 2017, 111-124.

<sup>19</sup> FUSELLI 2017, 60.

<sup>20</sup> Il riferimento a POUND 1951, 91 non ha alcun intento storicistico. Sul punto cfr. COTTA 1952, 51 e 53.

<sup>21</sup> La citazione è in FULLER 1949, 694-695.

epistemologicamente la funzione critico-pratica di rendere intelligibile la realtà stessa. Fino al punto di riscoprire la certezza del diritto, sebbene all'interno di un contesto figurativamente stabile radicato nelle esigenze del senso comune: «è qui che il superamento “soggettivo” del dubbio (“non ho più dubbi”) trapassa in un “oltre” *ragionevolmente* oggettivo: “non ci sono più dubbi”»<sup>22</sup>. Non si tratta, tuttavia, di una certezza solo apparente; a patto di specificarne bene i nomi.

<sup>22</sup> MONTANARI 2017, 84.

### Riferimenti bibliografici

- AMATO S. 2017. *Chi sa riconoscere l'errore? Il problema delle neuroscienze*, in INCAMPO A., SCALFATI A. (eds.), *Diritto penale e ragionevole dubbio*, Bari, Cacucci, 13 ss.
- AMBROSETTI E.A. 2017. *Ragionevole dubbio e nesso causale*, in INCAMPO A., SCALFATI A. (eds.), *Diritto penale e ragionevole dubbio*, Bari, Cacucci, 145 ss.
- COSTANZO A. 2017. *L'errore giudiziario come difetto di imparzialità*, in INCAMPO A., SCALFATI A. (eds.), *Diritto penale e ragionevole dubbio*, Bari, Cacucci, 35 ss.
- COTTA S. 1952. *Le basi storicistiche della concezione del diritto in Roscoe Pound*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1-2, 1952, 51 ss.
- DAL BROLLO A. 1986. *La moralità del diritto. Assiologia e diritto nel pensiero di Lon L. Fuller*, Roma, Bulzoni Editore.
- FULLER L.L. 1949. *The Problems of Jurisprudence*, New York, Foundation Press.
- FUSELLI S. 2017. *Al di là di ogni ragionevole dubbio: profili logici ed epistemologici*, in INCAMPO A., SCALFATI A. (eds.), *Diritto penale e ragionevole dubbio*, Bari, Cacucci, 49 ss.
- HEGEL G.W.F. 1807. *Fenomenologia dello spirito*, 1, Firenze, La Nuova Italia, 1960 (ed. or *Die Phänomenologie des Geistes*, Bamberg/Würzburg, Joseph Anton Goebhardt, 1807, trad. it. di E. De Negri).
- INCAMPO A. 2016. *Metafisica del processo. Idee per una critica della ragione giuridica*, Bari, Cacucci.
- INCAMPO A. 2017. *Propter iustos. Probabilità e ragioni del dubbio nella giustizia penale*, in INCAMPO A., SCALFATI A. (eds.), *Diritto penale e ragionevole dubbio*, Bari, Cacucci, 63 ss.
- INCAMPO A., SCALFATI A. (eds.) 2017. *Giudizio penale e ragionevole dubbio*, Bari, Cacucci.
- KELSEN H. 1934. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1984 (ed. or. *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Wien, Franz Deuticke, 1934, trad. it. di R. Treves).
- MONTANARI B. 2017. *Il Dubbio, schermo per una fictio necessaria: la "Verità"*, in INCAMPO A., SCALFATI A. (eds.), *Diritto penale e ragionevole dubbio*, Bari, Cacucci, 79 ss.
- PANNARALE L. 2017. *Oltre ogni ragionevole certezza. La giustizia secondo Friedrich Dürrenmatt*, in INCAMPO A., SCALFATI A. (eds.), *Diritto penale e ragionevole dubbio*, Bari, Cacucci, 97 ss.
- PASQUALUCCI P. 2015. *Metafisica del soggetto II. "Il concetto dello spazio"*, Milano, Giuffrè.
- POUND R. 1951. *Justice According to Law*, New Heaven, Yale University Press.
- PRETEROSSO G. 1996. *Carl Schmitt e la tradizione moderna*, Roma-Bari, Laterza.
- PUNZI A. 2018. *L'insostenibile pluralità della giurisprudenza. Il giovane Schmitt e la certezza del diritto*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1, 2018, 27 ss.
- RUGGIERO G. 1965. *Gli elementi normativi della fattispecie penale*, Napoli, Jovene.
- SAVARESE P. 2018. *Il soggetto e la conoscenza dell'Universo: alcune aporie nascoste*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1, 2018, 177 ss.
- SCHMITT C. 1912. *Legge e giudizio. Uno studio sul problema della prassi giudiziale*, a cura di E. Castrucci, Milano, Giuffrè, 2016 (ed. or. *Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis*, München, Beck, 1912).
- SOZIO M. 2017. *Il ragionevole dubbio: tra salvezza dell'anima e complessità empatica*, in INCAMPO A., SCALFATI A. (eds.), *Diritto penale e ragionevole dubbio*, Bari, Cacucci, III ss.